COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 252 def.

Bruxelles, 27.06.1994

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 13 luglio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto [1].

Visto il parere emesso dal Parlamento europeo nella seduta del 15 dicembre 1993, la Commissione ha deciso di modificare la proposta iniziale a norma dell'articolo 189A, paragrafo 2 del trattato.

(1) GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

Il 13 luglio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.

Visto il parere emesso dal Parlamento europeo nella seduta del 15 dicembre 1993, la proposta iniziale è modificata come segue.

E' inserito il seguente considerando:

"Considerando che l'esportatore deve impegnarsi a rispettare le norme della presente direttiva anche per quanto riguarda l'esportazione di animali vivi;".

1) All'articolo 1 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. All'articolo 3, paragrafo 1 è inserito il testo seguente:

(aa) - lo spazio per gli animali rispetta le misure stabilite nel capitolo VI dell'allegato, per gli animali ivi menzionati.

- fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (*), la durata massima del trasporto e la durata minima del periodo di riposo sono conformi alle norme fissate nel capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato, per gli animali ivi menzionati;"

(*) GU n. L 370, del 31.12.1985, pag.1

2) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. All'articolo 5, il punto 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente :

(b) stabilisca, per i viaggi di durata superiore a quella prevista al capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato, un itinerario - comprendente i punti di sosta e di trasferimento - che consenta il riposo degli animali durante il viaggio per un periodo almeno pari a quello precisato nel capitolo I, parte A, punto 2, lettera d), l'alimentazione, l'abbeveraggio e, se necessario, lo scarico e la stabulazione nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva a seconda del tipo di animali da trasportare. Per gli animali non compresi nel capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato, l'itinerario deve essere stabilito per viaggi di durata superiore alle 24 ore."

3) All'articolo 1, paragrafo 5, è inserito un nuovo comma:

"Al Capitolo III è inserito un nuovo articolo 11 bis:

Articolo 11 bis

Gli esportatori di animali verso paesi terzi debbono garantire per iscritto che le disposizioni della presente direttiva saranno rispettate per l'intero viaggio e che provvedimenti adeguati sono stati presi a tal fine."

4) All'articolo 1, il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

"11. Il Capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

" Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, alimentati e lasciati riposare a intervalli di tempo adeguati. Gli intervalli di tempo massimi (in ore) applicabili per taluni tipi di animali sono i seguenti:

TIPO DI ANIMALE	ABBEVERAGGIO	ALIMENTAZIONE
Vitelli (fino a sei mesi)	8	8
Vacche in lattazione	8	22
Bovini adulti	8	22
Equini	8	8
Suini	8	22
Ovini/Caprini	8	22

Tutti gli animali devono riposare per almeno 8 ore mentre vengono alimentati. Dopo 24 ore di viaggio (ivi compresi i periodi di riposo) tutti gli animali devono riposare per 10 ore."

5) All'articolo 1, il paragrafo 13 è sostituito dal testo seguente:

"13. E' aggiunto all'allegato il seguente Capitolo VI:

Capitolo VI

SPAZIO MINIMO

47. I seguenti spazi minimi si applicano ai trasporti ferroviari, aerei, stradali e marittimi:

Bovini / Suini . Ovini/ Equini Caprini					Pollame	
m2/Animale	Peso vivo mas.(Kg)				cm2/Kg	Peso vivo massimo(kg)
Ore di viag.	Tosati		n.tosati			
0.15		<25	18		190	< 1.6
0.20			30	18	180	1.6-1.9
0.25				30	160	2.0-2.5
0.30			50		140	2.6-3.0
0.35		60			120	3.1-4.0
0.40	<50	80	>50		115	4.1-5.0
0.50		100		>50	110	> 5.0
0.70	100	>120				
0.95	200					
1.30	300					
1.70	400					
1.80	500					
2.00	600					
2.20	700					

6) All'Articolo 1, il paragrafo 14 è abolito.

ISSN 0254-1505

COM(94) 252 def.

DOCUMENTI

IT **07 03**

N. di catalogo : CB-CO-94-267-IT-C

ISBN 92-77-70380-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo